



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO**

Spett.li
Ministero dell'Ambiente
dgssalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

MISE
Direzione Generale per la sicurezza e
l'approvvigionamento e le infrastrutture
energetiche
Divisione V
dgsaie.div05@pec.mise.gov.it

Comune di Melendugno
ufficiotecnico.comune.melendugno@pec.rupar.puglia.it

Capo di Gabinetto
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale**
Direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it

**Sezione Osservatorio Fitosanitario
regionale**
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

NOE Lecce
noelecdo@carabinieri.it

Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tap_italia@legalmail.it

Oggetto: Gasdotto TAP – verifica di ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n. 223/2014 – prescrizione A.44 - riscontro note del Comune di Melendugno.

In riferimento all'intervento in epigrafe e in riscontro alle note del Comune di Melendugno prot. n. 6371, n. 6564 e n. 6578 del 14/03/2017 (**all.1**), come da intese intercorse con il Direttore del Dipartimento Agricoltura in ordine alle competenze ascritte allo stesso, si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

- la nota prot. n. 821 del 06/03/2017 della Sezione Osservatorio Fitosanitario (**all.2**) è da intendersi rilasciata ai sensi dell'art. 12 co. 11 del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* nel territorio della repubblica italiana", ai fini dello spostamento delle 211 piante di ulivo campionate, georeferenziate e risultate negative ai test di laboratorio per l'accertamento della *Xylella fastidiosa*;

www.regione.puglia.it

1

DIPARTIMENTO mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Via Gentile n. 52 – 70124 Bari
PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO**

- l'atto dirigenziale n. 12482 del 09/03/2017 del Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce (all.3) è da intendersi rilasciato ai sensi della legge n. 144/51 e smi ai fini dell'autorizzazione allo spostamento dei 211 alberi di ulivo (con obbligo di reimpianto dei medesimi alle condizioni e prescrizioni del prefato DM 07/12/2016), nonché ai fini dell'immediata e completa distruzione sullo stesso sito di estirpazione di n. 4 piante di ulivo risultate positive al saggio di ricerca della presenza di *Xylella fastidiosa* (puntualmente identificate nella tabella n. 4 dell'atto dirigenziale);
- il parere della Commissione regionale ulivi monumentali, è invece – ancora - da acquisirsi ai fini del conseguimento da parte di Tap dell'atto autorizzativo per lo spostamento delle 16 piante di ulivo per le quali è stato accertato il carattere di monumentalità e i cui esemplari sono nominalmente individuati e censiti alla tabella n. 1 della succitata determinazione. Tale parere è incardinato nel solco della legge regionale n. 14/2007 e smi (art. 3, co. 4) e non già della D.G.R. n. 1949/2015, per la quale la citata Commissione ha svolto funzioni di supporto al Servizio Ecologia della Regione Puglia (attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali) per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.29. Infatti, l'autorizzazione concessa all'espianto dei soli ulivi non monumentali non consente la cantierizzazione dell'opera che, pur volendo assecondare in astratto la visione parcellizzata dell'opera con riferimento alla cd "Fase 0" dell'ottemperanza, coinvolge in ogni caso almeno i lotti 1 e 1b (micro tunnel e pozzo di spinta), quest'ultimo occupato dalle 16 specie monumentali sulle quali ancora la Commissione Ulivi Monumentali non è stata coinvolta nell'ambito delle competenze conferite dalla l.r. n. 14/2007.

Rilevato che:

- la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con sue note prot. n. 3911 del 25/03/2016, prot. n. 5437 del 03/05/2016 prot. n. 3309 del 04/11/2016, ha decretato la parziale ottemperanza alla prescrizione A.44 per tutte le motivazioni ivi ampiamente rappresentate;
- ad onta di quanto espresso dalla Regione Puglia, nella sua qualità di Ente vigilante per la prescrizione in oggetto, il Mattm, con sue note 26012 del 25/10/2016, prot. n. 27104 dell'08/11/2016 e prot. n. 71 del 03/01/2017 ha però riferito dell' "esistenza di tutti i presupposti per dichiarare soddisfatte le condizioni di cui alla prescrizione A44 per la porzione di progetto esaminata (convenzionalmente indicata come Fase 0 – lotti 1 e 1b)" e, in particolare, nella nota prot. n. 71/2017, ha altresì dichiarato che "... non sembrano introdurre nuove e diverse valutazioni tecniche in merito all'ottemperanza".

Tanto premesso, con la presente si richiede al Ministero dell'Ambiente, nella sua qualità di Autorità competente per la VIA, con l'urgenza che il caso richiede, quali siano – ove sussistenti - le motivazioni per cui sia stata palesemente pretermessa la competenza ascrivita alla Regione quale Ente vigilante per la prescrizione in parola, onde chiarire definitivamente se la "Fase 0" individuata dalla CTVIA e dallo stesso Mattm, possa definitivamente ritenersi conclusa, come parrebbe potersi desumere dalla tabella recante sintesi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni *ante operam* a pag. 8 del parere n. 2319 del 24/02/2017 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS del Mattm. Tanto in considerazione della presupposizione temporale, logica e progettuale della verifica di ottemperanza e della autorizzazione all'abbattimento delle piante di ulivo.

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Via Gentile n. 52 – 70124 Bari
PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it



In relazione invece a quanto asserito dal Comune di Melendugno nella sua nota prot. n. 6578/2017 circa l'attuale pendenza presso il Mattm del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al progetto di variante sull'opera del micro-tunnel, opera pacificamente solidale al gasdotto di Tap, si riferisce che la mancata definizione del prefato procedimento potrebbe confliggere con la disposizione del DM 18/02/2016 (cd. Martina-bis) che all'art. 9 prevede che *"sia stata svolta con esito positivo la VLA"*: infatti nella medesima area è stata presentata istanza di *screening* in ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione A.5 del DM n. 223/2014, in pendenza della quale non pare affatto possa ritenersi pienamente efficace il primigenio provvedimento di VIA, tanto più che la stessa attiene alle modalità esecutive di attraversamento costiero del gasdotto per consentire il quale occorre procedere all'espianto degli ulivi. Pertanto, si ritiene che non siano in alcun modo disgiunti i due distinti procedimenti: quello di VIA inerente al gasdotto e quello di verifica di assoggettabilità a VIA inerente al micro tunnel, attesa la loro stretta interconnessione.

Vieppiù che la legge regionale n. 7/2016 recante *"Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41"* all'art. 3 prevede che è *"fatta salva la realizzazione di opere pubbliche..."* a condizione che *"si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VLA e che la relativa verifica di ottemperanza si stata asseverata da tutti gli enti competenti"*: è di tutta evidenza che tale ultima circostanza non è assolta nel caso dell'opera Tap per la quale, come noto, sono ancora in corso le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni apposte nel DM n. 223/2014, non sussiste il livello di progettazione esecutiva che sottende alla realizzazione dell'opera - come previsto dalla normativa statale vigente (oltre che regionale) -, che, in particolare, l'opera in oggetto risulta ad oggi non conforme a quanto previsto dall'art. 1 co. 3 lett. c) della l.r. n. 7/2016, in quanto tecnicamente connessa ad altre opere di cui non si conosce la consistenza nonché l'effettiva definizione progettuale e di cantiere.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che le disposizioni normative (nazionali e regionali) nonché la piena ottemperanza alla prescrizione A.44, in uno alle disposizioni recate dal DM n. 223/2014, non consentirebbero l'inizio dei lavori di espianto.

In ogni caso, si rimane in attesa di definitive determinazioni da parte del Mattm (nella qualità di Autorità competente) con riferimento alla piena ottemperanza alla prescrizione A.44, nonché agli esiti istruttori dell'istanza di verifica di VIA del progetto del micro tunnel, ivi inclusi tutti gli atti endoprocedimentali in corso di definizione.

I funzionari

Avv. Giorgia Barbieri

Giorgia Barbieri
Ing. Francesco Corvace

Dott. Francesco Matarrese

Francesco Matarrese

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

Antonietta Riccio

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano

Barbara Valenzano

www.regione.puglia.it